

ALLEGATO "A"

**Comune di Povegliano Veronese**

**- Provincia di Verona -**

\* \* \*

**SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE**

**- Servizio Cimiteriale -**

\* \* \*

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

DI

**POLIZIA  
MORTUARIA**

# **INDICE**

## **TITOLO I**

### **CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)**

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Competenze**
- Art. 3 – Responsabilità**
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento**
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico**

### **CAPO II (DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI)**

- Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori**

### **CAPO III (FERETRI)**

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro**
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri**
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**
- Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri**
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento**

### **CAPO IV (TRASPORTI FUNEBRI)**

- Art.12 – Modalità del trasporto e percorso**
- Art. 13 – Trasporti funebri**
- Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento**
- Art. 15 – Orario dei trasporti**
- Art. 16 – Norme generali per i trasporti**
- Art. 17 – Riti funebri**
- Art. 18 – Trasferimento di salme senza funerale**
- Art. 19 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**
- Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**
- Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero**
- Art. 22 – Trasporti all'estero o dall'estero**
- Art. 23 – Trasporto di ceneri o resti**
- Art. 24 – Decesso in abitazione**
- Art. 25 – Rimessa delle auto-funebri e sosta auto-funebri di passaggio**

**TITOLO II**

**CAPO I  
(CIMITERI)**

**Art. 26 – Disposizioni generali – Vigilanza - Compiti del necroforo**

**Art. 27 – Reparti speciali nel cimitero**

**CAPO II  
(DISPOSIZIONI GENERALI E  
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE)**

**Art. 28 – Disposizioni generali**

**Art. 29 – Piano Regolatore Cimiteriale**

**CAPO III  
(INUMAZIONE E TUMULAZIONE)**

**Art. 30 – Inumazione**

**Art. 31 – Cippo**

**Art. 32 – Tumulazione**

**Art. 33 – Deposito provvisorio**

**CAPO IV  
(ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI)**

**Art. 34 – Esumazioni ordinarie**

**Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

**Art. 36 – Esumazione straordinaria**

**Art. 37 – Estumulazioni**

**Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

**Art. 39 – Raccolta delle ossa**

**Art. 40 – Oggetti da recuperare**

**Art. 41 – Disponibilità dei materiali**

**CAPO V  
(CREMAZIONE)**

**Art. 42 – Crematorio**

**Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

**Art. 44 – Urne cinerarie**

**Art. 45 – Affidamento delle urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

**CAPO VI  
(POLIZIA NEI CIMITERI)**

**Art. 46 – Orario**

**Art. 47 – Disciplina dell'ingresso**

**Art. 48 – Divieti speciali**

**Art. 49 – Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

**Art. 50 – Materiali ornamentali**

### TITOLO III

#### CAPO I

#### (TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE)

**Art. 51 – Sepolture private**

**Art. 52 – Durata della concessione**

**Art. 53 – Modalità di concessione**

**Art. 54 – Uso delle sepolture private**

**Art. 55 – Manutenzione**

**Art. 56 – Costruzione dell'opera – Termini**

#### CAPO II

#### (DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE)

**Art. 57 – Divisione, subentri, estinzione della famiglia**

**Art. 58 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

**Art. 59 – Rinuncia a concessione di aree libere**

**Art. 60 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

**Art. 61 – Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua**

#### CAPO III

#### (REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE)

**Art. 62 – Revoca**

**Art. 63 – Decadenza**

**Art. 64 – Provvedimenti conseguenti la decadenza**

**Art. 65 – Estinzione**

### TITOLO IV

#### CAPO I

#### (IMPRESE E LAVORI PRIVATI)

**Art. 66 – Accesso al cimitero**

**Art. 67 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

**Art. 68 – Responsabilità**

**Art. 69 – Recinzione aree – materiale di scavo**

**Art. 70 – Introduzione e deposito di materiali**

**Art. 71 – Orario di lavoro**

**Art. 72 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

**Art. 73 – Vigilanza**

#### CAPO II

#### (IMPRESE POMPE FUNEBRI)

**Art. 74 – Funzioni – Licenza**

**Art. 75 – Divieti**

## TITOLO V

### CAPO I (DISPOSIZIONI VARIE)

**Art. 76 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

**Art. 77 – Mappa**

**Art. 78 – Annotazioni di mappa**

**Art. 79 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

**Art. 80 – Schedario dei defunti**

**Art. 81 – Scadenario delle concessioni**

### CAPO II (NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI)

**Art. 82 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

**Art. 83 – Cautele**

**Art. 84 – Responsabile del Servizio Cimiteriale**

**Art. 85 – Concessioni pregresse**

**Art. 86 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio**

**Art. 87 – Tariffe**

**Art. 88 – Sanzioni**

**Art. 89 -- Rinvio a disposizioni di legge**

**Art. 90 – Entrata in vigore del Regolamento**



## **TITOLO I**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni **nazionali e regionali vigenti**, *D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285; del Titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265*, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Articolo 2 (Competenze)**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, dall'Autorità Sanitaria Locale di cui al D.P.R. 285/90, secondo le proprie competenze ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione ammesse dall'ordinamento, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.L.S.S..

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato capo V, della parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti e dal foglio di norme e condizioni pattuite in caso di concessione.

5. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; la medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

6. Per le sepolture di parti anatomiche o prodotti abortivi, i permessi di trasporto e sepoltura sono rilasciati in base agli articoli 5, 6 e 7, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

7. I permessi di cui ai commi precedenti devono essere consegnati al preposto ufficio comunale dall'incaricato del trasporto.

#### **Articolo 3 (Responsabilità)**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle

cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, del Libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. Le eventuali controversie che sorgono tra privati sull'uso delle sepolture multiple, vanno risolte lasciando in ogni caso estraneo il Comune.

#### **Articolo 4** **(Servizi gratuiti e a pagamento)**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'articolo 14;
- c. l'inumazione in campo comune per le persone indigenti di cui all'articolo 10;
- d. la deposizione delle ossa in ossario Comune;
- e. la dispersione delle ceneri in cinerario Comune;
- f. il feretro per le salme di persone prive di eredi o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (certificato da dichiarazione del servizio sociale comunale), o sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10.

3. Tutti gli altri servizi non compresi nei punti precedenti, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall'erogazione del servizio cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Polizia Mortuaria invia al richiedente il servizio (o al fruitore/utente, ove si tratti di servizi eseguiti per iniziativa del Comune, quali esumazioni ed estumulazioni ordinarie) una "intimidazione-diffida" tramite raccomandata A/R o messo notificatore, a pagare entro 30 giorni. Scaduto anche questo termine senza aver provveduto al pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo della somma non riscossa.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, comma 2°, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5** **(Atti a disposizione del pubblico)**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro, di cui all'articolo 52, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali a chiunque dimostri averne interesse e tenuto conto della legge sulla privacy.

2. Sono inoltre tenuti nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura;
- b. copia del presente Regolamento;

- c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Articolo 6 (Depositi di osservazione e obitori)**

1. Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, al deposito di osservazione ed alla disponibilità di celle frigorifere, secondo apposita convenzione, non disponendo di locale idoneo.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. L'accesso dei familiari o della ditta incaricata delle onoranze funebri è limitato alle operazioni strettamente necessarie per la preparazione della salma alle esequie.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri. In tale locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile competente Servizio/Ufficio U.L.S.S., in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi, previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria.
8. Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
9. In apposito locale del Comune o in convenzione saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

## **CAPO III FERETRI**

### **Articolo 7 (Deposizione della salma nel feretro)**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o



decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività o di altre cause che possono indurre pericolo pubblico, il Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 8**

##### **(Verifica e chiusura feretri)**

1. Il personale delegato dall'U.L.S.S. vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo previsto dalla normativa vigente.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento sarà collocata una targa di materiale inalterabile con le generalità del defunto (cognome e nome, data di nascita e data di morte).
3. Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere che deve essere effettuata direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

#### **Articolo 9**

##### **(Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
    - a* - per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2,00 e superiore a cm. 3,00;- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75, del DPR.10 settembre 1990, n.285 e successive modificazioni;- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 66, punto 3, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
    - b* - per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30, del DPR.10 settembre 1990, n.285 e successive modificazioni;
    - c* - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km. 100, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente;se il trasporto è per o dall'estero si applicano anche gli articoli 27, 28 e 29 del DPR.10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni;
  - d* - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a km. 100: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25,00 a norma dell'articolo 30, punto 5, del DPR. 10 settembre 1990, n.285 e successive modificazioni;
  - e* - per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i km. 100 dal Comune di decesso, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  - 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o

in altra sepoltura del cimitero prima del periodo ordinario/obbligatorio di permanenza che è di dieci (10) anni per le inumazioni e di venti (20) anni per le tumulazioni , si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

- 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'U.L.S.S. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata ad essere inumata, deve essere praticata nella cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 10 (Fornitura gratuita dei feretri)**

1. I feretri di cui all'articolo 9: lettera a) per inumazione lettera b) per tumulazione nei loculi in 5<sup>a</sup> posizione lettera e) sub.1 per cremazione sono forniti gratuitamente dal Comune a salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e come tali individuate dal competente Ufficio o per coloro per i quali non sia stato possibile individuare/contattare la famiglia di origine.

2. La fornitura avviene sulla base di apposita relazione dell'Ufficio Comunale competente da cui emerga una delle condizioni indicate al comma precedente.

3. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.

4. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti per la fornitura del feretro.

#### **Articolo 11**

##### **(Piastrina di riconoscimento)**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **CAPO IV**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 12**

##### **(Modalità del trasporto e percorso)**

1. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite e in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27, del T.U. della legge P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,

il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. In ogni caso le imprese di pompe funebri devono concordare con l'Ufficio comunale l'orario del funerale e le sue modalità indicando, qualora ciò fosse plausibile, il caso di un corteo assai numeroso. In tal caso il Responsabile dell'Ufficio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. L'autorizzazione al trasporto deve essere sempre richiesta all'Ufficio Comunale competente ogni qualvolta vi sia necessità, anche temporanea, di trasportare la salma al di fuori del territorio comunale ove si è verificato il decesso.

### **Articolo 13 (Trasporti funebri)**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

### **Articolo 14 (Trasporti gratuiti e a pagamento)**

1. I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

2. I trasporti sono gratuiti per le esequie previste dall'art.10 del presente regolamento

3. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme su richiesta di una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia, Autorità Giudiziaria) dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, con oneri a carico del Comune.

### **Articolo 15 (Orario dei trasporti)**

1. I trasporti funebri per funerali sono effettuati nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00, salvo speciali deroghe motivate da richiedersi di volta in volta. Con apposito provvedimento Sindacale potranno essere disciplinate modalità integrative al presente Regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al

personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Articolo 16** **(Norme generali per i trasporti)**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà trasmessa al Comune di partenza e l'altra al locale ufficio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 21, deve restare in consegna al vettore.

### **Articolo 17** **(Riti funebri)**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8, della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nell'edificio di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3. Il rito civile può essere celebrato presso il cimitero. Potrà altresì essere celebrato anche in altro luogo su richiesta dei familiari.

4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

### **Articolo 18** **(Trasferimento di salme senza funerale)**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso un Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Inoltre, in particolari circostanze, il Responsabile del Servizio, sentito il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I trasferimenti di cui al punto precedente, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo ed in cassa chiusa, che non dovrà più essere aperta.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma dell'art.13 del presente regolamento.

### **Articolo 19**

#### **(Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività o di altre cause induttrici di pericolo pubblico il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

### **Articolo 20**

#### **(Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione)**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo applicato sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, o altro edificio per il culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio Cimiteriale osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2, del D.P.R. n. 285/1990, previa acquisizione della certificazione rilasciata da Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S..

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione, l'eventuale sosta in attesa del turno di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio Cimiteriale ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 21** **(Trasporti in luogo diverso dal cimitero)**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso del cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati, ai sensi degli articoli 102 e 105, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 22** **(Trasporti all'estero o dall'estero)**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27, del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29, dello stesso Regolamento, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del D.P.C.M 26 maggio 2000. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, del Regolamento precitato.

### **ARTICOLO 23** **(Trasporto di ceneri o resti)**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

### **ARTICOLO 24** **(Decesso in abitazione)**

1. Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, color che vi risiedono possono

richiedere al preposto Ufficio Comunale di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.

2. Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.
3. Ogni fatto o situazione da possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda Ulss, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

## **ARTICOLO 25**

### **(Rimessa delle auto-funebri e sosta auto-funebri di passaggio)**

1. Le rimesse delle auto-funebri e il luogo per la sosta di quelle di passaggio potranno essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

## **TITOLO II**

### **CAPO I CIMITERI**

## **ARTICOLO 26**

### **(Disposizioni generali – Vigilanza – Compiti del necroforo)**

1. È vietato il seppellimento delle salme o dei resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 – 105, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco, che lo espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, riduzione in resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Le spese relative alla tumulazione di ceneri o resti mortali in loculi già occupati da salma al momento della tumulazione e le spese relative alla tumulazione, estumulazione, traslazione di salme e apertura, chiusura tumulo all'interno delle tombe di famiglia private, sono a carico dei concessionari ed effettuate alla presenza del personale comunale incaricato oppure sono eseguite ad opera del Comune previo pagamento della tariffa, secondo la volontà espressa dal concessionario.
6. È consentito ai privati di avvalersi di proprio personale incaricato nel caso di risistemazione, ricollocazione, pulizia, all'interno delle tombe / cappelle di famiglia. Per l'effettuazione di tali operazioni è richiesta l'autorizzazione del Comune.

7. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione effettuate alla scadenza della concessione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53, 81, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

9. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore il quale ha in particolare i seguenti compiti:

- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, tenendo presente che è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
- su richiesta del custode deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- attende alla pulizia nei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione delle cose degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

#### **ARTICOLO 27 (Reparti speciali nel cimitero)**

1. Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'U.L.S.S., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, ai sensi dell'articolo 3, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **ARTICOLO 28 (Disposizioni Generali)**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed al successivo articolo 29.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria



ordinanza.

## **ARTICOLO 29** **(Piano Regolatore Cimiteriale)**

- 1.** Il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2.** Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.; si applica, a tal riguardo, l'articolo 139, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3.** Nell'elaborare il piano si dovrà tener conto:
  - a - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d - delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4.** Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a - campi di inumazione comune;
  - b - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c - tumulazioni individuali (loculi);
  - d - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia – di costruzione comunale, arcate di loculi);
  - e - cellette ossario;
  - f - nicchie cinerarie;
  - g - ossario comune;
  - h - cinerario comune;
  - i - camera mortuaria (deposito di osservazione)
  - j - locali per il personale di custodia
  - k - obitorio (articolo 14, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990)
  - l - area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- 5.** La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 6.** Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla

previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

7. Il piano regolatore cimiteriale può individuare, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Almeno ogni 5 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto (in deroga all'articolo 54, del D.P.R. n. 285/1990).

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ARTICOLO 30 (Inumazione)**

1. Le sepolture per inumazioni della durata di dieci (10) anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate su richiesta, previo pagamento della tariffa stabilita (n. 1-2).

2. I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Solo al momento dell'inumazione delle salme o comunque prima che sia installata la lapide definitiva, è consentita la collocazione dei resti ossei o urne cinerarie, previo pagamento della tariffa stabilita.

#### **ARTICOLO 31 (Cippo)**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo o croce fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo o croce verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o croce, di manufatto provvisorio, di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

4. L'installazione del manufatto provvisorio, delle lapidi e dei copri-tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello Stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa e sono soggetti al pagamento di apposita tariffa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99, del D.P.R. n. 285/1990.

#### **ARTICOLO 32 (Tumulazione)**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità degli articoli dal 51 al 56 del presente Regolamento Comunale.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculi cimiteriali) deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75.-

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8° e 9°, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. È consentita, previa autorizzazione del titolare della concessione o di un suo erede legittimo ed in base all'articolo 26, comma 5, la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un'unica sepoltura, sia o meno presente un feretro, dietro corresponsione dell'apposita tariffa, ferme restando le altre condizioni e i termini della sepoltura principale, fino al limite fisico di capienza. In tal caso si parla di co-sepoltura.

6. La co-sepoltura di un feretro in un loculo a concessione perpetua, ove sia stata effettuata la riduzione dei resti ossei del precedente defunto beneficiario, è consentita solo previa rinuncia alla perpetuità di tale concessione, espressa dall'avente diritto a mezzo di dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta al versamento dell'importo di concessione, con l'applicazione del Regolamento in vigore al momento.

7. La tariffa per la co-sepoltura viene corrisposta per una sola volta al momento dell'immissione dell'urna, cassetta o feretro. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepoltura viene versato solo l'importo della concessione e non si dà luogo ad un nuovo versamento per la co-sepoltura presente.

8. I loculi costruiti dal Comune sono assegnati su richiesta al momento del decesso secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Al coniuge o convivente more uxorio, purché ultrasettantacinquenni, è riconosciuta la possibilità, soggetta comunque all'effettiva disponibilità, di richiedere un loculo adiacente a quello del defunto/a compagno/a. Per i termini di durata delle concessioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 52 del presente regolamento. Per gli altri casi non espressamente previsti dal presente articolo, la decisione di assegnazione viene demandata al Responsabile di Servizio competente, che la adotterà tenendo conto sia delle esigenze dei richiedenti sia del rispetto della disponibilità di loculi esistenti in quel determinato momento.

9. L'assegnazione delle cellette ossario avviene in ordine progressivo quando sia già stata effettuata la riduzione in resti ossei del defunto beneficiario. In caso di tumulazione di urna cineraria, l'assegnazione può essere effettuata anche nell'intervallo tra il decesso e la cremazione.

### **ARTICOLO 33 (Deposito provvisorio)**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

d. in attesa di cremazione.

**3.** La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 (diciotto) mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 (trenta) mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

**4.** A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

**5.** Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

**6.** È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

**7.** Non costituisce deposito provvisorio ma sepoltura precaria la tumulazione effettuata, anche a seguito di traslazione, quando l'inumazione o la tumulazione nella sepoltura già assegnata al privato non sia possibile per causa di forza maggiore o non a lui imputabile.

**8.** È consentita la collocazione di feretri o cassette di resti ossei o urne cinerarie nelle tombe ipogee comunali, fino alla capienza prevista per ciascuna di esse, qualora nel cimitero comunale, dove viene chiesta la sepoltura, vi sia carenza di loculi cimiteriali, loculi ossario o tombe di famiglia da costruirsi a cura del Comune. Si parla, in questo caso, di "deposito provvisorio di necessità".

**9.** La domanda per tale forma di sepoltura, da presentarsi agli Uffici Comunali, deve contenere altresì la richiesta di assegnazione di loculo cimiteriale/loculo ossario/tomba di famiglia tra quelli che in futuro l'Amministrazione avrà modo di costruire.

**10.** Nel caso che successivamente i familiari non intendano più ottenere la concessione richiesta e vogliano invece traslare la salma/i resti ossei/le ceneri in altro cimitero si decade dal "deposito provvisorio di necessità" e, per il servizio di custodia fornito dal Comune, sarà dovuta una somma prevista in tariffa. Tale somma non è dovuta nel caso in cui la traslazione sia indirizzata verso altro cimitero del Comune che si sia trovato nelle stesse condizioni che a suo tempo avevano generato la richiesta del "deposito provvisorio di necessità".

**11.** Il periodo di permanenza nel manufatto comunale, nei casi in questione, non è soggetto a termine massimo.

**12.** Una volta che sia realizzata la sepoltura definitiva, il privato deve provvedere all'estumulazione della salma/resti ossei/ceneri entro il termine assegnatogli dal Comune. Qualora non adempisse a quanto stabilito dal Comune, si provvederà d'Ufficio con addebito della spesa al privato richiedente.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ARTICOLO 34 (Esumazioni ordinarie)**

**1.** Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82, del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 (dieci) anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento partendo di norma dalle sepolture di più vecchia data.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39, nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà :

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

4. Per i resti mortali da re-inumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

5. Il privato che lo desidera può chiedere l'anticipazione dell'esumazione ordinaria non ancora fissata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. In tal caso l'accoglimento della richiesta è subordinato all'avvenuto pagamento dell'importo fissato in tariffa.

6. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Solamente i familiari che lo desiderino o persone da loro indicate possono essere ammessi all'interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

### **ARTICOLO 35**

#### **(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)**

1. È compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo o con altro modo ritenuto idoneo, previo avviso al referente conosciuto.

### **ARTICOLO 36**

#### **(Esumazione straordinaria)**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sono soggette a tariffa.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del

Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.

### **ARTICOLO 37 (Estumulazioni)**

1. L'estumulazione è quel complesso di operazioni consistenti nel disseppellimento finalizzato alla verifica dell'avvenuta mineralizzazione della salma o alla traslazione ad altra sepoltura. Le estumulazioni sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. e si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 (venti) anni, su disposizione del Responsabile del Servizio competente.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità che ne abbia il titolo.

4. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per non meno di sei mesi comprendenti comunque i mesi di settembre, ottobre e novembre, in ogni caso verrà avvisato il concessionario o referente conosciuto.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 39, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e previo pagamento dell'importo fissato in tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, l'eliminazione degli ulteriori ostacoli alla mineralizzazione e l'eventuale aggiunta di prodotti specifici atti a riavviare i processi di consumazione interrotti. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 (cinque), nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in anni 2 nel caso si faccia impiego di dette sostanze biodegradanti (cfr. Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 – punto 2).

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altra sepoltura, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente salvo il caso di estumulazione finalizzata alla traslazione.

9. La traslazione di un feretro dal deposito provvisorio di necessità o dalla sepoltura precaria alla sepoltura definitiva all'interno dello stesso Cimitero, non è considerata estumulazione qualora il feretro sia intatto, su parere del Responsabile della custodia.

10. Le sepolture lasciate libere a seguito di esumazioni ed estumulazioni si intendono rinunciate e rimangono acquisite al Comune senza indennizzo per il concessionario.

### **ARTICOLO 38 (Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento)**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio Cimiteriale nell'ambito della programmazione annuale sono eseguite gratuitamente. Qualora venga richiesta dai

familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle tariffe.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento delle relative tariffe. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'articolo 106, del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **ARTICOLO 39** **(Raccolta delle ossa)**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **ARTICOLO 40** **(Oggetti da recuperare)**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione, previa segnalazione agli eventuali eredi conosciuti, degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **ARTICOLO 41** **(Disponibilità dei materiali)**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.- Le tombe possono essere nuovamente concesse.-

2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia.-

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno o in altro luogo idoneo.

## **CAPO V** **CREMAZIONE**

### **ARTICOLO 42** **(Crematorio)**

1. Si da atto che il Comune di Povegliano Veronese non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

## **ARTICOLO 43**

### **(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione)**

**1.** L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (ai sensi della legge n. 130/2001 e successive modificazioni), in presenza delle condizioni previste nell'articolo 79, del D.P.R. n. 285/1990, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile di ultima residenza del defunto. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- e) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

**2.** La cremazione di resti mortali e resti ossei è ammessa nel rispetto delle direttive della circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10.

## **ARTICOLO 44**

### **(Urne cinerarie)**

**1.** Ciascuna urna cineraria, che deve corrispondere ai requisiti di legge per quanto riguarda forma, materiali e sigillatura, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

**2.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

**3.** A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, sepoltura privata, cinerario comune o in altro tipo di sepoltura previo pagamento della relativa tariffa.

**4.** Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

**5.** Con apposito atto il Comune regolerà quanto necessario per la concreta applicazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 e del D.M. 1 luglio 2002 (tariffa cremazione, conservazione o dispersione delle ceneri).



6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in 3 (tre) esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio competente, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite.

## **ARTICOLO 45**

### **(Affidamento delle urne cinerarie e dispersione delle ceneri)**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, nel rispetto della volontà del defunto possono essere consegnate agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
2. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del servizio cimiteriale, il secondo in originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata dev'essere comunicata al Responsabile del servizio cimiteriale.
4. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale di stato civile ai sensi della L. n. 130/2001 e della L.R Veneto n.18/2010, è ammessa nelle apposite aree cimiteriali e private.
5. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definiti all' art. 3, c.1, num. 8), del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada)
6. Per dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
7. All'interno del cimitero comunale sarà individuata un'apposita area in cui è consentita la dispersione delle ceneri.
8. È vietata la dispersione in aria (vento) in edifici o altri luoghi chiusi.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita a titolo oneroso, secondo il tariffario stabilito dalla Giunta Comunale
10. In mancanza dei soggetti di cui al c.1 lett. d) dell'art.3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale gestore del servizio delle operazioni cimiteriali.
11. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare per giustificati motivi, la dispersione delle ceneri anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nel Comune, purché in possesso di legame storico, parentale, assistenziale o affettivo nel e/o con territorio comunale. In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare la dispersione delle ceneri di persone non residenti nel Comune e non aventi con esso un legame storico o parentale, che si siano distinti in vita compiendo azioni per la comunità e il Paese.
12. La dispersione delle ceneri dei non residenti è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
13. Le ceneri già tumulate nel Cimitero di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla L. n. 130/2001 e dalla L.R. Veneto n.18/2010.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

## **ARTICOLO 46**

### **(Orario)**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Durante il resto del tempo i cancelli devono rimanere chiusi.

### **ARTICOLO 47 (Disciplina dell'ingresso)**

1. Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti accompagnate da cane guida;
  - b - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d - ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
4. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Solamente i familiari che lo desiderano o persone da loro indicate possono essere ammessi all'interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

### **ARTICOLO 48 (Divieti speciali)**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, salvo quanto previsto dall'articolo 17.
  - b - entrare con biciclette oltre la zona prevista per la sosta negli appositi stalli, entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c - introdurre oggetti irriverenti;
  - d - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - g - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;

m - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;

o - qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, potrà essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 88 e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

## **ARTICOLO 49**

### **(Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle tombe nei campi comuni)**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, siano essi provvisori o definitivi. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione del Responsabile del Servizio competente ed al pagamento delle tariffe previste. Le dimensioni massime delle lapidi sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Le misure in vigore sono le seguenti:

#### - PER SEPOLTURE DI ADULTI:

a) piedistallo

lunghezza ml. 1,50;

larghezza ml. 0,60;

altezza ml. 0,25.

b) lapide

altezza ml. 1,25 escluso il piedistallo.

#### PER SEPOLTURA DI BAMBINI INFERIORI AD ANNI 10:

a) piedistallo

lunghezza ml. 1,20;

larghezza ml. 0,50;

altezza ml. 0,25.

b) lapide

altezza ml. 0,90 escluso il piedistallo.

La ditta che esegue i lavori dovrà apporre sulla lapide o monumento una propria targhetta identificativa.

2. Le scritte devono contenere cognome, nome, data di nascita e di morte per esteso. È possibile l'iscrizione di brevi espressioni rituali o altre iscrizioni.

3. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 84.

4. Si consente il collocamento di fotografie; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di mt. 1,50 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

5. Ogni manufatto (lapidi provvisorie o definitive), installato senza autorizzazione sarà soggetto:

- Alla sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 88;
- alla rimozione senza il risarcimento di eventuali danni causati.

6. Le modifiche di epigrafi, monumenti e lapidi, come le aggiunte devono essere parimenti autorizzate.

### **ARTICOLO 50** **(Materiali ornamentali)**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi i copri-tomba ecc. la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose per l'incolumità pubblica.

2. Il Responsabile del Servizio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese, salvo che nel caso di pericolo imminente, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 41, in quanto applicabili.

## **TITOLO III**

### **CAPO I**

### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **ARTICOLO 51** **(Sepolture private)**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti anche dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.);
- b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole ecc.).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e

revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Nel diritto d'uso è compresa l'autorizzazione all'installazione della lapide e all'iscrizione dell'epigrafe.

**8.** Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide a cura e spese del Comune, mentre fregi, ornamenti, fiori ed iscrizioni saranno a carico del concessionario. I fregi, gli ornamenti, i fiori e le iscrizioni dovranno rimanere entro il perimetro della lapide, inoltre l'eventuale lampada votiva dovrà essere posta in basso a sinistra ed il contenitore per i fiori in basso a destra della lapide stessa.

**9.** Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## **ARTICOLO 52** **(Durata della concessione)**

**1.** Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione-contratto.

**2.** La durata è fissata:

- a. in anni 99 (NOVANTANOVE), per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività;
- b. in anni 30 (TRENTA), a seconda dei casi previsti dall'articolo 33, per i loculi;
- c. in anni 20 (VENTI), per le cellette ossario e cinerarie.

**3.** Le tombe di famiglia sono rinnovabili per 99 (novantanove) anni. (All'atto del rinnovo i concessionari sono tenuti alla ristrutturazione della tomba comprendente ogni intervento stabilito dal Comune per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene).

**4.** I loculi sono rinnovabili, previa domanda da indirizzare al Responsabile dell'Ufficio competente, a richiesta degli interessati per una sola volta per 20 (venti) anni e solo per la salma ivi già tumulata. Il canone di concessione sarà pari a quanto stabilito dal tariffario vigente. Non sono più rinnovabili decorsi 50 (cinquanta) anni dalla data di decesso.

Il rinnovo non prevede l'apertura del loculo per la verifica dello stato di mineralizzazione della salma. Qualora il concessionario intenda verificare lo stato di mineralizzazione della salma, prima di provvedere al rinnovo, dovrà richiedere una pratica di estumulazione ordinaria e assumersene tutte le spese.

**5.** Le cellette ossario e le cellette cinerarie sono rinnovabili per 20 (venti) anni, anche più volte. Il canone di rinnovo è pari all'80% del canone in vigore. In ogni caso, il rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente concessione.

6. Il rinnovo della concessione di loculi e cellette ossario e cinerarie è in ogni caso da considerarsi non automatico, ma necessita di autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente, previa domanda da parte degli interessati, il quale può non concederla per motivi di organizzazione e spazio del Cimitero.

### **ARTICOLO 53 (Modalità di concessione)**

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, salvo quanto previsto dall'articolo 32.
2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione stipulata a favore di persona vivente o che comunque non sia ancora stata utilizzata può essere stornata a favore di altra persona appartenente alla famiglia nucleare del beneficiario (coniuge / genitori / figli / fratelli) rimanendo esclusa ogni speculazione o scopo di lucro. Il titolare della concessione, o chi ne ha il diritto, farà apposita richiesta in tal senso, illustrando le circostanze e fornendo i motivi che hanno determinato la nuova situazione.

### **ARTICOLO 54 (Uso delle sepolture private)**

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e a quelle dei loro familiari; di quelle concesse ad enti, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Fino alla nomina del rappresentante di cui al punto 7, il richiedente dovrà:

- esibire copia della concessione o in mancanza sottoscrivere una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47, del presente Regolamento Comunale, con le modalità di cui all'articolo 38, del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda il diritto alla sepoltura della salma.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

3. Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'articolo 93, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, che devono essere autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000, in cui si attesti anche la convivenza.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da presentare al Responsabile del Servizio competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti,

darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al punto 4.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

4. Per la sepoltura di salma avente diritto per benemerita, il richiedente (concessionario o rappresentante degli eredi) dovrà dichiararlo espressamente ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Il concessionario può usare l'area della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

7. In mancanza del concessionario o in caso di pluralità di concessionari, viene indicato dagli stessi un rappresentante nei confronti del Comune. In difetto di tale indicazione il Comune provvederà d'ufficio a tale nomina secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8. Per chi non è in grado di produrre un documento che dimostri la titolarità di concessionario di una sepoltura privata, in sanatoria, verrà stipulata una nuova concessione della durata di 99 anni, ai sensi della lettera a), punto 2, dell'articolo 53, del presente Regolamento Comunale, con decorrenza 10 settembre 1990, data di approvazione del D.P.R. n. 285/1990 recante "Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria", (che ha modificato la durata delle concessioni, da perpetue in 99 (novantanove) anni ).

## **ARTICOLO 55** **(Manutenzione)**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Sono a carico dei privati, finché vige la concessione o il periodo obbligatorio di permanenza delle salme, la rimozione, in occasione dell'immissione di altri feretri, cassette od urne o per altri tipi di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal privato/concessionario sulla sepoltura nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti alla stessa. I lavori saranno

eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 64, del presente Regolamento Comunale.

**5.** I concessionari che non provvedano alla manutenzione delle sepolture entro novanta giorni dalla eventuale comunicazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria saranno soggetti, previa diffida, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune in caso di azione sostitutiva, alla sanzione di cui al successivo art. 88.

## **ARTICOLO 56 (Costruzione dell'opera – Termini)**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma, dell'articolo 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 64, ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare a cura del SETTORE TECNICO - del Servizio Gestione del Patrimonio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **ARTICOLO 57 (Divisione, subentri, estinzione della famiglia)**

**1.** Più concessionari, al momento della stipula, possono indicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

**2.** Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

**3.** La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

**4.** Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

**5.** In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, devono dare comunicazione all'ufficio comunale dell'avvenuto decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

**6.** La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che



sono state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ARTICOLO 58**

##### **(Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni)**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al:

- 50% della somma a suo tempo versata, nei primi 5 anni della concessione;
- 30% della somma a suo tempo versata, fino a dieci anni della concessione;
- nessun rimborso oltre i 10 anni;

2. È possibile rinunciare anticipatamente ad una concessione per riottenere lo stesso spazio a favore di un altro familiare o per appaiare cronologicamente due o più concessioni. In tali casi la rinuncia anticipata può essere fatta dal titolare, o da un familiare del beneficiario o del titolare (in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo), o da altra persona avente diritto. La rinuncia di cui al presente comma non dà luogo ad alcun rimborso per il periodo non goduto.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 59**

##### **(Rinuncia a concessione di aree libere)**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 60**

##### **(Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma, dell'articolo 51, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e non sia ancora stato utilizzato.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore

al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuta, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del SETTORE TECNICO – Servizio Gestione del Patrimonio, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **ARTICOLO 61**

#### **(Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua)**

1. Le concessioni ad uso perpetuo o di 99 (novantanove) anni, su richiesta degli aventi diritto, viene offerta la possibilità di traslare gratuitamente le salme giacenti nelle sepolture stesse decorsi 25 anni dalla tumulazione (o dall'ultima tumulazione se si tratta di tombe di famiglia o di loculi plurimi) nel campo speciale per la completa mineralizzazione dei resti mortali, in caso di mancata mineralizzazione, e quindi collocare i resti ossei in cellette ossario che verranno pure cedute gratuitamente dal Comune comprese le relative cassette per 99 (novantanove) anni.
2. Per le concessioni di loculi di anni 99 (novantanove), vengono offerte le stesse condizioni di cui al comma precedente per le concessioni giunte al 70° (settantesimo) anno.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **ARTICOLO 62**

#### **(Revoca)**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia almeno 6 (sei) mesi prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **ARTICOLO 63**

#### **(Decadenza)**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando risulti inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione;
  - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'articolo 51, punto 5;
  - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 56;
  - f. quando la famiglia si sia estinta, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 54, punto 6.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base all'avvenuto accertamento dei relativi presupposti.

#### **ARTICOLO 64** **(Provvedimenti conseguenti la decadenza)**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di che il SETTORE TECNICO – Servizio competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ARTICOLO 65** **(Estinzione)**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 53, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati in quanto reperibili, rispettivamente nel campo, ossario o nel cinerario comune.
4. In caso di irreperibilità, assenza o incuria degli interessati il Comune pubblica all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi un avviso di avvenuta estinzione della/e concessione/i scaduto il quale procede d'ufficio ai successivi adempimenti per la liberazione dei loculi occupati.

#### **TITOLO IV**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**ARTICOLO 66**  
**(Accesso al cimitero)**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono provvedere personalmente in economia o valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuate sulle singole tombe o sui singoli loculi o loculi cinerari, sono da considerarsi sempre a carico del concessionario, fatto salvo per la riparazione di eventuali danni attribuibili al processo di costruzione, là dove esso sia stato effettuato dal Comune.

3. Ogni opera intrapresa nel cimitero dovrà essere autorizzata dal Responsabile SETTORE TECNICO. Il Responsabile del Servizio competente autorizza ogni opera intrapresa nel cimitero, anche le semplici riparazioni, avvalendosi, se del caso, della consulenza del SETTORE TECNICO Comunale.

Il richiedente o concessionario dovrà sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione per eventuali danni a cose o persone che potessero verificarsi durante i lavori.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione a carico dei concessionari, basterà presentare comunicazione al SETTORE TECNICO.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 50 e 51 in quanto compatibili.

7. L'esecuzione di lavori nei cimiteri comunali senza la prescritta autorizzazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 90, secondo quanto previsto dall'articolo 16, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il familiare richiedente l'intervento è responsabile in solido con il titolare dell'impresa dell'eventuale mancanza di autorizzazione.

**ARTICOLO 67**  
**(Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)**

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia e di cappelle private debbono essere approvati dal Comune seguendo le norme che regolano le normali concessioni edilizie e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento Comunale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è

determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio competente.
8. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le riparazioni di straordinaria manutenzione, sempre a carico dei concessionari, è necessario ottenere l'autorizzazione del Responsabile del SETTORE TECNICO.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, lapidi, ricordi e similari.
12. Per i lavori di sistemazione delle tombe, è consentito affidarsi anche ad imprese specializzate, sempre sotto la sorveglianza degli addetti comunali.

#### **ARTICOLO 68** **(Responsabilità - Deposito cauzionale)**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **ARTICOLO 69** **(Recinzione aree - materiale di scavo)**

1. Nella costruzione di tombe di famiglie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, nel rispetto della normativa "*Sulle terre e sulle rocce da scavo*" D.P.R. 120/2017, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **ARTICOLO 70** **(Introduzione e deposito di materiali)**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

**ARTICOLO 71**  
**(Orario di lavoro)**

1. **L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.**
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

**ARTICOLO 72**  
**(Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti)**

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente e comunque non oltre il 20 ottobre di ogni anno.

**ARTICOLO 73**  
**(Vigilanza)**

1. Il SETTORE TECNICO – Servizio Gestione del Patrimonio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il SETTORE TECNICO – Servizio Gestione del Patrimonio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

**CAPO II**  
**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**ARTICOLO 74**  
**(Funzioni – Licenza)**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
  - provvedere alla fornitura dei rivestimenti lapidei, quando siano a carico dei privati, e alle iscrizioni sugli stessi;
  - effettuare operazioni di pulizia, riordino, ecc., all'interno di tombe o cappelle di famiglia.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115, del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre,

dovranno disporre di rimessa di auto-funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **ARTICOLO 75 (Divieti)**

1. È fatto divieto alle imprese:

a - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ARTICOLO 76 (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)**

1. All'interno del Cimitero Comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio Cimiteriale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. Ai militari caduti in guerra o ai civili deceduti per fatti di guerra, l'Amministrazione destina nei cimiteri comunali aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito e della durata di 99 (novantanove) anni.

#### **ARTICOLO 77 (Mappa)**

1. Presso il SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE – Servizio Cimitero è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **ARTICOLO 78 (Annotazioni in mappa)**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a. generalità del defunto o dei defunti;
  - b. numero d'ordine di autorizzazione al seppellimento;
  - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e. gli estremi del titolo costitutivo;
  - f. la data e il numero di repertorio/registro cui si riferisce la concessione;
  - g. natura e durata della concessione;
  - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **ARTICOLO 79** **(Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine analitico - cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **ARTICOLO 80** **(Schedario dei defunti)**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'Anagrafe Cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
2. Il SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE – Servizio Cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'articolo 81, terrà annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nei cimiteri comunali.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a - le generalità del defunto;
  - b - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 79.

#### **ARTICOLO 81** **(Scadenario delle concessioni)**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per non meno di sei mesi comprendenti comunque i mesi di settembre, ottobre e novembre.



**CAPO II**  
**NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 82**  
**(Efficacia delle disposizioni del Regolamento)**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Comunale si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di 2 (due) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento Comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**ARTICOLO 83**  
**(Cautele)**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (loculi, loculi ossario, tombe di famiglia, allacciamento alla lampada votiva, ecc.) o l'apposizione di manufatti (croci, lapidi, monumenti, ecc.) o compie atti di disposizione di una concessione (richiesta di prorogazione, rinuncia anticipata, ecc.) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, finché non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**ARTICOLO 84**  
**(Responsabile del Servizio Cimiteriale)**

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento Comunale, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. In caso di assenza o impedimento, o inefficientamento del servizio è possibile che venga nominato con formale atto scritto un suo delegato.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale, su conforme parere della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Cimiteriale, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Settore Tecnico per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le

funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **ARTICOLO 85 (Concessioni pregresse)**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 83, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.
2. In ogni caso le concessioni pregresse dovranno essere adeguate alle disposizioni igienico sanitarie e altro in materia in vigore.

#### **ARTICOLO 86 (Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio)**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1880, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Comune.

#### **ARTICOLO 87 (Tariffe)**

1. Le tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono, con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità superiore.

#### **ARTICOLO 88 (Sanzioni)**

1. Chiunque tenga, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, potrà essere soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 150,00 e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
2. Chiunque installa manufatti (provvisori o definitivi) senza autorizzazione, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari al doppio della tariffa prevista per l'installazione. Trascorso il periodo assegnato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale per la regolarizzazione, il manufatto verrà rimosso senza risarcimento di eventuali danni arrecati allo stesso.
3. I concessionari che non provvedano alla manutenzione delle sepolture entro novanta giorni dalla eventuale comunicazione effettuata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale saranno soggetti, previa diffida, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune in caso di azione sostitutiva, ad una sanzione da euro 50,00 ad euro 300,00.
4. L'esecuzione di lavori nei cimiteri comunali senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo quanto previsto dall'articolo 16, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il familiare richiedente l'intervento è responsabile in solido con il titolare dell'impresa dell'eventuale mancanza dell'autorizzazione.

#### **ARTICOLO 89**

**(Rinvio a disposizioni di legge)**

1. Nel caso in cui il Comune non fosse dotato di tutti gli strumenti previsti dal presente regolamento, potrà stipulare apposite convenzioni atte a garantire il corretto funzionamento del servizio.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Comunale, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

**ARTICOLO 90**  
**(Entrata in vigore del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione nelle forme di legge.